



**Vicepresidente della Provincia, Assessore a Istruzione, Formazione e Cultura ladina, Infrastrutture e Mobilità**

Al Consigliere provinciale  
Sandro Repetto

[partito democratico@consiglio-bz.org](mailto:partito democratico@consiglio-bz.org)

Bolzano, 18.09.2025

Per conoscenza:  
Al Presidente del  
Consiglio provinciale  
Arnold Schuler

[documenti@consiglio-bz.org](mailto:documenti@consiglio-bz.org)

**Interrogazione n. 900/25 - SASA: sanzioni per mancata obliterazione nei mezzi pubblici e impatto sulle famiglie**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Premesso che:

La legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 prevede all'articolo 50 "Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico" commi 5, 6, 7 e 8 quanto segue:

(5) Chi utilizza i servizi di trasporto di linea sprovvisto di regolare titolo di viaggio è tenuto a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 90,00 euro a 600,00 euro.

(6) Chi utilizza i servizi di trasporto di linea munito di titolo di viaggio nominativo ceduto o di titolo di viaggio contraffatto e chi è colto in flagranza a cedere un titolo di viaggio nominativo, è tenuto a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e al pagamento di una sanzione amministrativa da 120,00 euro a 800,00 euro, fatte salve le disposizioni penali. L'utilizzo di un titolo di viaggio nominativo ceduto e la constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comportano in ogni caso il ritiro del documento da parte del personale incaricato al controllo.

(7) La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è annullata nei seguenti casi:

a) se l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma che ha utilizzato i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostra all'azienda esercente il servizio o alla struttura incaricata dalla Provincia, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite, la somma di 15,00 euro quali spese amministrative;

b) se l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che ha utilizzato i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identità valido eventualmente prescritto, dimostra all'azienda esercente il servizio o alla struttura incaricata dalla Provincia, entro cinque giorni dal fatto, la

propria identità e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite, la somma di 15,00 euro quali spese amministrative;

c) se l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma non lo ha convalidato, regolarizza la propria posizione immediatamente oppure entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento, con le modalità stabilite, della somma di 15,00 euro quali spese amministrative.

(8) La sanzione amministrativa di cui al comma 6 è annullata, se l'utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria, ma che ha utilizzato i servizi di trasporto pubblico munito di titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di un altro familiare, dimostra all'azienda esercente il servizio o alla struttura incaricata dalla Provincia, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del proprio titolo di viaggio e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite, la somma di 15,00 euro quali spese amministrative.

**1. Se non ritenga eccessivo, e sproporzionato rispetto all'inesistente danno economico, l'importo attualmente previsto per la mancata obliterazione di un Abo riservato a studenti;**

Le indicazioni contenute nella presente interrogazione **non risultano corrette**. Come indicato nelle premesse i passeggeri in possesso di un abbonamento forfettario ricevono inizialmente una sanzione amministrativa pari a 90 euro; tuttavia, tale sanzione viene annullata qualora, entro cinque giorni, venga fornita prova del possesso di un abbonamento valido. Nei casi citati, vengono addebitate esclusivamente spese amministrative pari a 15 euro, senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa. L'importo di 15 euro si valuta come proporzionato e adeguato.

**2. Se non ritenga eccessivo e sproporzionato rispetto al ridotto danno economico l'importo attualmente previsto per la mancata obliterazione di un titolo di viaggio a pagamento;**

La situazione attuale è il risultato di una fase precedente caratterizzata da sanzioni contenute e da un numero limitato di controlli. Questa combinazione ha purtroppo favorito un comportamento diffuso tra i passeggeri, molti dei quali viaggiavano senza titolo di viaggio valido. Tale fenomeno ha comportato un danno economico per il contribuente e ha generato malcontento tra gli utenti onesti, che rispettano le regole e si aspettano equità nel servizio. Per affrontare efficacemente questa problematica, si è proceduto a potenziare il sistema dei controlli, istituendo presso la STA una unità di controllori direttamente subordinata alla Provincia e aumentando l'importo delle sanzioni. L'entità delle sanzioni applicate è stata valutata come proporzionata e adeguata, anche in confronto ad altre Province e Regioni limitrofe.

**3. Se intenda rivedere, almeno nei casi in cui il titolo di viaggio è valido (es. abbonamento Abo+), l'impianto sanzionatorio attualmente in vigore, riducendo le sanzioni e prevedendo meccanismi più equi e trasparenti;**

Vedasi punto 1.

**4. Se sia previsto un sistema di notifica alle famiglie dei minori sanzionati che garantisca un tempo utile per il pagamento con riduzione;**

In merito all'Art. 50, comma 10 della legge provinciale 23 novembre 2015 dopo le modifiche della LP n 2/2024 del 16 luglio 2024 non possono essere accettate somme di denaro da parte di giovani sotto i 14 anni. Allo stesso modo, non devono essere invitati a scendere dal mezzo. Se viene commessa una violazione da parte di un/una giovane sotto i 14 anni, si applica la seguente procedura:

- al/alla giovane viene emesso un “verbale d’accertamento senza prezzo”, con il quale è possibile terminare il viaggio.
- La lettera con gli estremi riguardanti la violazione va inviata ai genitori o a chi ne fa le veci.
- Se entro 5 giorni dal ricevimento della presente lettera viene prodotta all’impresa di trasporto esercente il servizio la prova di cui ai commi 7 e 8, e si provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di euro 15,00 quali spese amministrative, viene annullato il verbale di accertamento. Le spese di spedizione (circa 12 euro) sono incluse nelle spese amministrative di euro 15,00.

**5. Quali dati siano disponibili sulla percentuale di multe elevate per mancata oblitterazione rispetto ad altre infrazioni;**

Per quanto riguarda i controlli effettuati da parte del gestore SASA, non si dispone del dato nel dettaglio riguardo solo gli ABO+ (adesso U19 o U26). Informiamo che nel 2025 la percentuale di multe elevate a possessori di ABO+, ABO Free e ABO 65+ risale a ca. 10%. Nel 2024 la percentuale di multe elevate a possessori di ABO+, ABO Free e ABO 65+ risale a ca. 13%.

I controllori della STA hanno emesso alla data del 19.08.2025 complessivamente 122 sanzioni per mancata oblitterazione di titoli di viaggio a tariffa forfettaria che corrisponde a 4,7% delle sanzioni.

**6. Qual è, in termini assoluti e percentuali, il contributo del pagamento dei titoli di viaggio (abbonamenti e biglietti) al finanziamento del trasporto pubblico locale in Alto Adige;**

La percentuale è all’incirca 24%.

**7. Se sia allo studio un’eventuale estensione della gratuità del trasporto pubblico o una sua rimodulazione, anche alla luce delle esperienze già attivate in altri territori.**

Il trasporto pubblico in Alto Adige è molto conveniente, ma non gratuito. Il Consiglio provinciale ha trattato l’argomento e votato la mozione n. 208/2025 il 12 marzo 2025 che tematizzava questo argomento.

Daniel Alfreider  
Vicepresidente ed Assessore  
(sottoscritto con firma digitale)